

**COMUNICAZIONI****Missioni vevoli nella seduta  
del 17 novembre 1998.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Masi, Mattioli, Melandri, Pozza Tasca, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Masi, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (5404);

SCALIA: « Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per nascita » (5405).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 16 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SCHMID e OLIVIERI: « Modifica all'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativa al requisito della residenza nel territorio regionale per l'esercizio del diritto elettorale » (5406).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 16 novembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3187. — « Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5402);

S. 3506. — « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 » (*approvato dal Senato*) (5403).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE GARRA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del non lavoro » (doc. XXII, n. 44) *Parere delle Commissioni I, II, V, e XII.*

**Richiesta di parere parlamentare.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 novembre 1998, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 dicembre 1998.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA  
PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)**

**(A.C. 5267 — sezione 1)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive).*

1. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « potere di maggiorare l'aliquota » sono sostituite dalle seguenti: « potere di variare l'aliquota »;

*b*) le parole da: « nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale ».

2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) alla lettera *b*) le parole: « di maggiorare l'aliquota » sono sostituite dalle seguenti: « di variare l'aliquota »;

*b*) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e*-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera *d*) e delle eccedenze di cui alla lettera *e*) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera *e*) ».

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è prorogato al 31 dicembre 1999.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** (ex 5. 22) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 sono soppressi i commi 143 e 144 dell'ar-

titolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativi alla istituzione dell'IRAP e ripristinate tutte le norme soppresse o modificate per effetto dell'introduzione dell'IRAP.

**6. 2** (ex 5. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: maggiorandolo del 110.100 per cento.*

**6. 3.** Malavenda.

*Seguono altri 1.350 emendamenti recanti ulteriori modifiche.*

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: maggiorandola dello 0,2 per cento.*

**6. 4.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: derivante fino a: contributi.*

**6. 5.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: maggiorato del 43 per cento.*

**6. 6.** Malavenda.

*Seguono altri 490 emendamenti recanti ulteriori modifiche.*

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: maggiorato del 2,1 per cento.*

**6. 7.** Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'im-

posta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

*5-bis.* Per i confidi, comunque costituiti, e per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **6. 8** (ex 5. 1). Mazzocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

*5-bis.* Per i confidi, comunque costituiti, e per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **6. 9** (ex 5. 18) Bono, Armani, Pezzoli, Fei, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 è inserito, a valere dal primo periodo di imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5 il seguente 5-bis:

5-bis. Per i confidi comunque costituiti e per le società che gestiscano fondi interconsortili di garanzia la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscano a tale attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo n. 7.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* 6. 10 (ex 5. 24) Pampo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5), il seguente:

5-bis). Per i confidi, comunque costituiti, e per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

6. 11 (ex 5. 3) Stradella, Radice.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

5-bis. Per i confidi, comunque costituiti, per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

6. 13 (ex 5. 11) Ciapusci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

5-bis. Per i confidi, comunque costituiti, per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

6. 32. (ex 5. 12) Ciapusci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "o anche, su base territoriale", sono aggiunte le seguenti: "in particolare per le imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 449 del 1997, nei limiti di minori entrate per 400 miliardi annui a decorrere dal 1999".

*Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, modificare gli importi come segue:*

1999: — 400.000;

2000: — 400.000;

2001: — 400.000.

**6. 12** (ex 5. 27) Conte.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**6. 15** (ex 5. 9) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 2, lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: 144, lettera e), aggiungere le parole: l'imposta regionale sulle attività produttive viene ricalcolata tenendo conto dell'aliquota base della medesima maggiorata del 50 per cento nel caso di inadempimenti aziendali in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, o nel caso di inquinamento ambientale e territoriale. caso di inquinamento ambientale e territoriale.*

**6. 16.** Malavenda.

*Al comma 2, lettera b), capoverso e-bis) aggiungere in fine le parole: con la maggiorazione del 0,12 per cento.*

**6. 17.** Malavenda.

*Seguono altri 113 emendamenti recanti ulteriori modifiche.*

*Al comma 2, lettera b), capoverso e-bis) aggiungere in fine le parole: con la maggiorazione del 0,100 per cento.*

**6. 18.** Malavenda.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera seguente:

"b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.**

**6. 19** (ex 5. 13) Casini, Giovanardi, Perretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento.

*Conseguentemente, alla Tabella A articolo 2, comma 2, A.C. 5266 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 50 mld;

2000: — 30 mld;

2001: — 20 mld.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**6. 22** (ex 5. 30). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis):

b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai

debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**6. 27** (ex 5. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire la parola: "indeducibilità", con la seguente: "deducibilità per un terzo del valore".

*Conseguentemente, seguono compensazioni gruppo Lega e per la parte restante si provvede con D.P.C.M. ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.*

**6. 20** (ex 5. 25) Molgora.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire la parola: "esclusi" con la seguente: "compresi".

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) ridurre gli importi come segue:*

1999: — 100 mld;

2000: — 100 mld;

2001: — 100 mld.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**6. 21** (ex 5. 28). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Sopprimere il comma 3.*

**6. 23** (ex 5. 10). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità, a decorrenza dalla data di accertamento di cui all'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le minori spese sostenute dal Tesoro per il servizio interessi sul debito pubblico misurate in relazione al bilancio preventivo per il 1998 sono accantonate per il triennio 1999-2001 in un apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro. Il fondo viene destinato:

a) a compensare i minori introiti derivanti dalla deducibilità fino ad un tetto massimo del 30 per cento dell'IRAP dalle imposte sui redditi e tenuto conto dell'obiettivo di cui al successivo punto b);

b) a compensare le minori entrate derivanti dalla soppressione degli oneri sociali impropri gravanti sul costo del lavoro nella misura massima dell'1,2 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, ai sensi della legge n. 400 del 1998, a definire, di concerto con i ministeri delle finanze e del lavoro, l'attuazione della presente disposizione.

**6. 24** (ex 5. 31). Armani, Peretti, Bono, Possa, Masiero, Conte, Marzano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera c) è abrogata.

**Segue compensazione del Gruppo-Misto-CCD.**

**6. 25** (ex 5. 17). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Sopprimere il comma 4.*

**6. 30.** Malavenda.

*Al comma 4, dopo le parole: fabbricati già rurali aggiungere la seguente: non.*

**6. 31.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma: "In ogni caso, qualora l'applicazione della aliquota alla base imponibile superi l'importo risultante dal rispetto del principio dell'invarianza, l'imposta eccedente viene applicata solo nella misura del 20 per cento della cifra derivante dal rispetto di tale principio".

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**6. 26** (ex 5. 23). Losurdo, Aloi, Carrara, Caruso, Fino, Franz, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente normativa si applicano le disposizioni per la conservazione nel catasto terreni.

*Conseguentemente all'A.C. 5266, all'articolo 2, comma 2, nella Tab. B richiamata, alla voce Ministero delle Finanze modificare gli importi nella misura necessaria a coprire le eventuali minori entrate di cui al presente emendamento.*

**6. 28.** Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente legislazione si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.

**Seguono compensazioni da 1 a 6 del gruppo di Forza Italia.**

**6. 29.** de Ghislanzoni, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Tarditi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni tributarie in materia di reddito dei fabbricati).*

1. Il comma 4-bis. dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Qualora il canone percepito, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione percepito al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia e nelle isole di Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento".

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.**

**6. 01** (ex 5. 0. 30). Ballaman.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Nell'articolo 30 delle Legge 27 dicembre 1997 n. 449, al comma 1 le parole: "20 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, maggiorato di un punto percentuale decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo le parole: "dall'anno 1998" sono sostituite da: "dall'inizio del periodo di imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati come sopra, se eccedenti i 5 milioni di lire possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, con gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999 in due quote di pari importo entro il 31 agosto ed il 31 dicembre del 1999.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'impresa individuale, che alla data del versamento, abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

**6. 03** (ex 5. 0. 26). Pampo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).*

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5 milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio

1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

\* **6. 02** (ex 5. 0. 36). Giancarlo Giorgetti, Michielon, Frosio Roncalli, Barral.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).*

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5 milioni, possono essere versati nella mi-

sura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

\* **6. 04** (ex 5. 0. 25). Bono, Armani, Pezzoli, Fei.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).*

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "10 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "18 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

\* **6. 06** (ex 5. 0. 19). Apolloni.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).*

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "10 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "18 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

\* **6. 08** (ex 5. 0. 16). Ciapusci.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).*

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituito dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

\* **6. 011** (ex 5. 0. 3). Stradella, Radice.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).*

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

\* **6. 012** (ex 5. 0. 6). Mazzocchi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota da applicare al valore della produzione netta è pari al 1,5 per cento.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 7 e 11.**

**6. 05** (ex 5. 0. 22). Vascon, Dozzo, Anghinoni, Alborghetti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota da applicare al valore della produzione netta è pari al 1 per cento.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 7 e 11.**

**6. 07** (ex 5. 0. 21). Vascon, Dozzo, Anghinoni, Alborghetti.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
1999: — 100;	Presidenza del Consiglio dei ministri:
2000: — 100;	1999: — 100;
2001: — 100.	2000: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2001: — 100.
1999: — 100;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: — 100;	1999: — 500;
2001: — 100.	2000: — 300;
Ministero per le politiche agricole:	2001: — 200.
1999: — 100;	Ministero per le politiche agricole:
2000: — 100;	1999: — 200;
2001: — 100.	2000: — 200;
Ministero dell'ambiente:	2001: — 200.
1999: — 50;	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2000: — 50;	1999: — 300;
2001: — 50.	2000: — 200;
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	2001: — 100.
1999: — 100;	Totale:
2000: — 100;	1999: — 1.100;
2001: — 100.	2000: — 800;
Totale:	2001: — 600.
1999: — 1.250;	
2000: — 1.250;	<b>Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.</b>
2001: — 1.250.	<i>All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.</i>
<b>Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.</b>	<b>Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.</b>
<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>	

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

### **Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la

fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed

assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte